



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 16-07-20 Numero 38

Oggetto: Procedure esecutive R.G.E.I. n. 239-1/2019 Comune di Civitella del Tronto/DOMO srl - R.G.E.I. n. 239-2/2019 Comune di Civitella del Tronto/MODO srl. Conferimento incarico all'Avv. Pietro Marano per atto di intervento.

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di luglio alle ore 12:45, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza via Skype, nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Sindaco	P
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	P
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	P
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	P
Marcellini Gabriele	Assessore	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'Avv. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che in data 18 maggio 2006 questo Ente stipulava una convenzione con DO.MO S.r.l., repertoriata al nr. 355, registrata il 31 maggio 2006 presso l’Agenzia delle Entrate di Teramo al nr. 1417 Serie III^A, avente ad oggetto il rilascio di autorizzazione di attività estrattiva di materiale di cava, ghiaia, in località Piano Risteccio del Comune di Civitella del Tronto (TE), insistente su terreni di proprietà della ditta in questione;
- Che l’articolo 3 della suddetta convenzione prevedeva l’impegno di DO.MO S.r.l. al versamento annuale in favore del Comune di Civitella del Tronto, in unica soluzione, a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione degli interventi in materia di protezione civile, viabilità, recupero ambientale e valorizzazione del patrimonio storico artistico la somma di € 6.280,00 annui per anni cinque;
- Che all’articolo 4 la convenzione in parola prevedeva altresì che *“il primo pagamento annuale del contributo dovrà avvenire entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione/concessione; per gli anni successivi entro il 31 marzo di ciascun anno”*;
- Che DO.MO S.r.l., pur esercitando attività estrattiva, non ha ottemperato agli obblighi di cui alla ripetuta convenzione, ragione per la quale il Comune di Civitella del Tronto – dopo aver ottenuto dal Tribunale di Teramo l’emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nr.452/10, notificato unitamente all’atto di precetto in data 8 luglio 2010, opposto da DO.MO S.r.l. con il procedimento civile nr.2189/10 RG – si è determinato a definire transattivamente la controversia, all’uopo approvando la deliberazione della Giunta Comunale n.43 dell’11 maggio 2012 e, in uno ad essa, il relativo atto transattivo;
- Che il Comune di Civitella del Tronto ha dovuto successivamente prendere atto della intervenuta nullità dell’accordo transattivo di cui alla precitata deliberazione giuntale n.43/2012, a motivo della mancata osservanza, da parte di DO.MO. Srl, di ogni sua prescrizione e per effetto di quanto disposto al punto 6) dell’accordo (*“ L’operatività della presente transazione è subordinata all’ossequio in ogni suo punto: il mancato o anche ritardato pagamento di un solo rateo comporterà la nullità dell’accordo “*) (cfr. comunicazione dell’Ente prot. nr.1897 del 19 febbraio 2014);
- Che di seguito alla precitata comunicazione del 19 febbraio 2014 (trasmessa per competenza e conoscenza anche alla Regione Abruzzo, Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, nonché al Corpo Forestale dello Stato e all’Amministrazione Provinciale di Teramo – Settore Viabilità e Difesa del Suolo), il Comune – in data 26 settembre 2014 - ha inoltrato all’Amministratore Unico della Ditta Sig. Umberto

Ricci, formale diffida all'esatto adempimento degli impegni finanziari assunti con la convenzione per l'esercizio di attività estrattiva in località Piano Risteccio di Civitella del Tronto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 – bis della legge n.54/1983, altresì informando il destinatario che, in difetto del pagamento, il Comune avrebbe proceduto al conferimento di mandato legale a tutela delle proprie ragioni, ivi compresa l'attivazione della garanzia ipotecaria iscritta sui beni;

- Che, persistendo l'inadempimento, e dopo diversi infruttuosi colloqui con il debitore, con determinazione dirigenziale n. 24 del 4 giugno 2015 è stato perfezionato il conferimento di mandato legale finalizzato all'esperimento delle possibili azioni per la messa in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 452/2010 del Tribunale di Teramo;
- Che, attesa la stimata infruttuosità del tentativo di pignoramento mobiliare alla luce della accertata compresenza, sulle particelle *de quibus*, di iscrizioni ipotecarie e precedenti verbali di pignoramento immobiliare, il Comune ha ritenuto di dover compiere le opportune valutazioni anche nel senso della attivazione della procedura di pignoramento immobiliare sulle particelle già gravate da iscrizione ipotecaria in favore del Comune medesimo, richiedendo a tal fine al proprio legale l'acquisizione di notizie in merito alla convenienza di detto pignoramento, all'occorrenza interpellando i competenti uffici regionali circa la destinazione di tali particelle, ovvero se queste fossero o meno oggetto di autorizzazione all'estrazione di materiali inerti;
- Che, naturalmente, ogni determinazione comunale in merito alla convenienza del pignoramento immobiliare e conseguente avvio della procedura per l'esecuzione forzata non può non tener conto della graduazione ipotecaria vantata dal Comune sulle particelle su cui è iscritta ipoteca legale, in quanto proprio il grado di iscrizione ipotecaria condiziona, e di fatto determina, la effettiva possibilità di soddisfazione del credito vantato;
- Che i riscontri in tal senso richiesti al legale dell'Ente e dallo stesso rappresentati al Comune (*cf.* note del 2 agosto 2016 e del 21 ottobre 2016, in atti) hanno evidenziato, in particolare, come sulle particelle oggetto della procedura di espropriazione forzata gravi altra ipoteca legale iscritta il 30 gennaio 2008 da E.P. S.p.A. ex articolo 77 del D.P.R. n.602/1973 come integrato dall'articolo 16 del D.Lgs. n.46 del 26 febbraio 1999, ipoteca presumibilmente assistita da privilegio quantomeno ex articolo 2772 del Codice Civile;
- Che, ancora, previa richiesta dell'Amministrazione Comunale al legale incaricato (giusta nota prot.n.4744 del 14 aprile 2017) circa esperibilità, iter procedurale e costi relativi alla esecuzione immobiliare, veniva acquisita al protocollo dell'Ente n.4795 del 28.04.2017 la nota dell'Avvocato P.M. con la quale veniva altresì specificato come le spese di procedura, indipendentemente dall'esito dei tentativi di vendita nonché della istanza di assegnazione, non fossero, allo stato, specificamente quantificabili,

ammontando comunque, presumibilmente, ad € 10.000,00 che, nell'ipotesi di bene invenduto, graverebbero esclusivamente sul Comune di Civitella del Tronto;

- Che in tale contesto fattuale, l'Amministrazione Comunale si è riservata la valutazione della soluzione che, nel concreto, si rivelasse la più idonea a finalizzare il procedimento all'adempimento della obbligazione pecuniaria che grava su DO.MO. Srl e alla quale il legale rappresentante e amministratore unico della Ditta, Sig. Ricci Umberto, in ripetute interlocuzioni con l'Amministrazione Comunale, ha rappresentato la volontà di ottemperare, previa rateizzazione del debito;
- Che già con nota del Segretario Comunale prot. n.10095 del 13 settembre 2016 era stato richiesto all'Amministratore Unico – ai fini della valutazione di una sospensione delle azioni esecutive intraprese a tutela dell'interesse pubblico – di garantire l'assunzione dell'impegno a soddisfare il credito vantato dal Comune di Civitella del Tronto a seguito della convenzione stipulata in data 18 maggio 2006, con idonea garanzia finanziaria emessa da istituto bancario oppure da compagnia assicurativa nonché da Confidi legalmente abilitati al rilascio di garanzie nei confronti di enti pubblici (con l'ulteriore specifica che, a tal fine, non sarebbero state accettate garanzie emesse dai cosiddetti “*Confidi Minori*”, registrati in una sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155, comma 4 del vecchio Testo Unico Bancario);
- Che, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con il comunicato del 21 ottobre 2015 (“ *Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell'offerta prevista dall'art.75 e le garanzie definitive di cui all'art.113 del D.Lgs. n.163/2006 costituite sotto forma di fideiussioni* “), gli uffici comunali, nel contesto di una istruttoria idonea a supportare ogni valutazione di indirizzo in ordine alla soluzione che, nel concreto, fosse la più concretamente soddisfattiva rispetto alla predetta obbligazione pecuniaria, già nel mese di ottobre 2017 avevano riferito alla competente *Regione Abruzzo – Direzione Sviluppo Economico e del Turismo* nonché, per opportuna conoscenza, al *Corpo Forestale dello Stato* come, alla luce degli acquisiti aggiornamenti sulla situazione economico- patrimoniale della Compagnia Assicurativa in un primo tempo indicata come possibile garante dell'impegno finanziario (*cf. comunicato stampa IVASS del 19 giugno 2017*) non sussistessero le oggettive condizioni di tutela dell'Ente nella ipotesi di una *rinnovazione* degli accordi transattivi, successivi a quelli deliberati con la precitata deliberazione giunta n.43 dell'11 maggio 2012 e già rivelatisi non soddisfatti per il Comune;
- Che, anche ai fini della interruzione dei termini prescrizionali, con nota prot. n.5046 del 1 giugno 2018 la Ditta DO.MO. veniva nuovamente intimata affinché procedesse al pagamento in favore del Comune di Civitella del Tronto della complessiva somma di € **120.143,63**, comprensiva di sorte capitale, interessi legali, rivalutazione monetaria oltre alle spese maturate in favore del difensore del Comune di Civitella del Tronto, Avv. Pietro Marano nel procedimento civile iscritto al n.2189/RG promosso dalla srl

DOMO in opposizione al decreto ingiuntivo n.452/10 del Tribunale di Teramo, immediatamente esecutivo, emesso su istanza del Comune di Civitella del Tronto,

- Che tale ultima richiesta del Comune è stata positivamente riscontrata, in data 19 giugno 2018, dall'Amministratore Unico di DO.MO. Srl Sig. Umberto Ricci (nota acquisita al protocollo dell'Ente n.5664 del 19 giugno 2018) , il quale ha avanzato una proposta di adempimento mediante versamento in acconto e piano di rateizzazione triennale garantito da polizza fideiussoria emessa da *GROUPAMA Assicurazioni*, di cui allegava schema sul quale l'Ente ha richiesto e acquisito la specifica consulenza del Broker BP Broker (*cf.* nota dell'ufficio prot. n.5949 del 27.06.2018, riscontro del Broker con nota PEC del 9 luglio 2018);
- Che il documento di polizza fideiussoria infine prodotto al competente Ufficio Comunale, sottoposto ad accurati riscontri e verifiche anche presso la società emittente, si è rivelato manifestamente inidoneo a garantire l'impegno finanziario di cui sopra;
- Che, acclarata l'infruttuosità di ogni tentativo di riscossione del credito vantato nei confronti della Ditta DO.MO. Srl mediante accordo transattivo e piano di rateizzazione, e ritenuto pertanto di non potersi esimere dal confermare l'intendimento di perseguire l'espropriazione esecutiva mediante pignoramento immobiliare che, allo stato – e pur tenuto conto del contenuto della precitata nota dell'Avv. Pietro Marano prot. n.4795/2017 – la Giunta Comunale, con deliberazione n. 74 del 25/06/2019, ha espresso direttiva nei confronti del legale incaricato della messa in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 452/10 – di cui alla determinazione dirigenziale d'incarico n. 24 del 4 giugno 2015 – affinché procedesse all'attivazione della procedura esecutiva (pignoramento immobiliare) nei confronti della Ditta DO.MO./MO.DO. Srl, autorizzandolo per l'effetto al compimento di ogni atto presupposto e consequenziale inerente il procedimento di che trattasi;
- Che la Società DO.MO. srl, con il ministero dell'Avv. Maviglia, e la Società MO.DO. srl, con l'Avv. Galassi, proponevano opposizione all'esecuzione contestando la legittimità della suddetta procedura ed il G.E., letti il ricorso ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2 e 619 c.p.c. depositato in data 08/02/2020 da DO.MO. srl e l'istanza di sospensione di cui al ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c depositato nell'interesse di MO.DO. srl, terzo proprietario esecutato, in data 06/04/2020 emetteva provvedimento di riserva sulla decisione;
- Che all'esito dello scioglimento di riserva nei giudizi di opposizione alle procedure esecutive iscritte innanzi al Tribunale di Teramo al R.G.E.I. n. 239-1/2019 Comune di Civitella del Tronto/DOMO srl - R.G.E.I. n. 239-2/2019 Comune di Civitella del Tronto/MODO srl. le predette società sono state condannate al pagamento integrale delle spese processuali liquidate nella misura complessiva di € 9.044,00 oltre accessori nonché al risarcimento danni in favore dell'Ente Comunale per un totale di € 5.000,00;

DATO ATTO che per il recupero delle predette somme nei confronti delle società debentrici occorre spiegare idoneo atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare attivata dal Comune di Civitella del Tronto;

RITENUTO opportuno, a tal fine, richiedere all'Avv. Pietro Marano, in ragione della complessità della vicenda e della competenza maturata nei prefati procedimenti, formale preventivo di spesa;

VISTA la nota a firma dell'Avv. Pietro Marano, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6150 del 15/07/2020

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi – ai sensi dell'articolo 49 del citato D.Lgs. n.267/2000 – dai Responsabili dei servizi rispettivamente interessati;

RITENUTA la propria competenza

Con votazione unanime

D E L I B E R A

1. **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/90;
2. **di conferire incarico** all'Avv. Pietro Marano, con studio professionale in Teramo, Via Della Fonte 1, per la formulazione dell'atto di intervento per il recupero di tutte le somme liquidate dal G.E. del Tribunale di Teramo in favore dell'Ente;
3. **di autorizzare** il Responsabile del Servizio competente ad impegnare la relativa spesa e predisporre gli atti necessari;
4. **di trasmettere** il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti;

5. **di dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Dott. Giampaolo Paolucci

Il Sindaco

DI PIETRO CRISTINA